TESTO UNICO ORDINAMENTO MILITARE

# Art. 465

## Classificazione e modalità di gestione degli organismi di protezione sociale

Gli interventi di protezione sociale sono esercitati da organismi all'uopo costituiti nell'ambito dell'amministrazione presso enti, distaccamenti delle Forze armate, in rapporto alla presenza di personale in servizio e cessato dal servizio nonche' in altre localita' che per peculiari caratteristiche ambientali consentano di perseguire la prevista finalita'. In relazione alle specifiche funzioni e alla natura delle attivita' da svolgere, gli organismi operanti nell'ambito delle Forze armate sono classificati in:

a) organismi di supporto logistico: sale convegno per ufficiali, sottufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri, truppa. Hanno la finalita' di contribuire a migliorare la funzionalita' e l'efficienza delle unita', enti e reparti, di rafforzare lo spirito di corpo tra il personale delle unita' organiche promuovendo e alimentando i vincoli di solidarieta' militare attraverso la partecipazione ad attivita' ricreative sportive, culturali e di assistenza, eventualmente anche con servizi alloggiativi, di ristorazione e di balneazione, e sviluppando rapporti di socialita' con l'ambiente esterno;

b) organismi di protezione sociale: circoli ufficiali, sottufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri. Hanno la finalita' di costituire comunita' sociali, intese a conservare integro lo spirito di corpo e i vincoli di solidarieta' militare tra ufficiali, sottufficiali, appuntati e carabinieri in servizio e in quiescenza, attraverso la comune partecipazione ad attivita' ricreative, culturali, sportive e di assistenza, eventualmente anche con servizi alloggiativi, di ristorazione e di balneazione, promuovendo e rafforzando i rapporti con l'ambiente sociale esterno;

c) organismi a connotazione mista: circoli ricreativi dipendenti della Difesa (organismi di supporto logistico o di protezione sociale, a seconda della funzione svolta). Hanno la finalita' di costituire comunita' sociali presso enti, reparti e stabilimenti con prevalente presenza di personale civile in servizio, stimolando e rafforzando attraverso attivita' sociali, ricreative, culturali, sportive e di assistenza, eventualmente anche con servizi alloggiativi, di ristorazione e di balneazione, lo spirito di partecipazione alla funzione istituzionale delle Forze armate;

d) organismi di particolare protezione sociale: soggiorni marini e montani. Hanno la finalita' di consentire prioritariamente al personale in servizio presso enti o reparti di

maggiore impegno operativo, di trascorrere periodi di riposo e di recupero psico-fisico in localita' aventi peculiari caratteristiche climatiche e ambientali, anche in strutture appartenenti a enti pubblici operanti nell'ambito dell'Amministrazione della difesa. La gestione dei citati organismi puo' essere affidata in concessione a organizzazioni costituite tra il personale dipendente, ovvero a enti o terzi. Per esigenze operative o per assicurare la continuita' degli interventi, tenuto conto del preminente interesse istituzionale e funzionale di tali organismi, l'Amministrazione puo' provvedere all'esercizio diretto delle attivita' di protezione sociale mediante organi interni di gestione ed esecuzione presso i comandi, enti, reparti o unita' operative, e dell'Arma dei carabinieri, nonche' presso i reparti operativi degli Stati maggiori, le unita' navali e le accademie/scuole militari. Gli enti che attuano la gestione diretta imputano ai competenti capitoli di bilancio gli oneri relativi all'acquisizione dei beni o servizi, rispettivamente, ceduti o resi agli utenti degli organismi amministrati e, conseguentemente, recuperano dagli utenti stessi i costi vivi dei beni o servizi e, ove previsto, le quote ricognitorie di maggiorazione per il concorso di personale e servizi generali di cui all'articolo 466, commi 1 e 2, lettera c). Gli stessi enti, alla fine di ogni mese, versano in tesoreria le somme recuperate imputando, secondo la procedura di rito, a «proventi riassegnabili» gli importi corrispondenti ai suddetti costi vivi e a «proventi non riassegnabili» quelli relativi alle anzidette quote ricognitorie. La stessa procedura della gestione diretta e' attuata anche nel caso di motivata o dimostrata impossibilita' di affidamento ovvero per interruzione o per inadempienza dell'affidatario stesso, presso qualsiasi organismo di protezione sociale. La costituzione o la soppressione degli organismi e' determinata dai Capi di stato maggiore, dal Segretario generale , dal Direttore nazionale degli armamenti, dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, in relazione alla collocazione ordinativa degli enti interessati.

Versione in vigore dal 24 luglio 2024, tuttora in vigore · versione 17

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Testo unico ordinamento militare |
| Estremi | Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 |
| Libro | Terzo — Amministrazione e contabilità |
| Titolo | I — Disciplina dell'amministrazione e contabilità degli organismi della difesa |
| Capo | V — Servizi di carattere generale |
| Sezione | I — Assistenza morale, benessere e protezione sociale |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2010 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-ordinamento-militare/art-465-classificazione-e-modalita-di-gestione-degli-organismi-di-protezione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it